

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1361 del 15/03/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO), VIA MACCHIONI, 5/3. AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE INDIVIDUATE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE SVILUPPATE DALL'ATTIVITA' E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. DET/AMB/2016/1778 DEL 10/06/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1422 del 15/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quindici MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NEL COMUNE DI SPILAMBERTO (MO), VIA MACCHIONI, 5/3.

AGGIORNAMENTO CON PRESCRIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE INDIVIDUATE PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE SVILUPPATE DALL'ATTIVITA' E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. DET/AMB/2016/1778 DEL 10/06/2016.

La ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., avente sede legale a Montese (MO), via Provinciale, 700, gestisce un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti stradali situato nel territorio del comune di Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice europeo 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo estrattivo n. 8 denominato "Traversa selettiva Panaro" ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 ml più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (ditta Rio Beton S.p.A.) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. (ex Sinerti S.r.l.).

In data 10/06/2016, la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena ha rilasciato alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., con determinazione n. DET/AMB/2016/1778, autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per la gestione del suddetto impianto. Tale autorizzazione ha validità sino al 09/06/2026.

L'autorizzazione è comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore) e contiene prescrizioni strutturali e gestionali volte a ridurre gli impatti sulla componente atmosfera, poichè l'impianto dall'autunno del 2015 è oggetto di segnalazioni riguardanti problematiche odorigene lamentate dalla cittadinanza del limitrofo comune di San Cesario sul Panaro.

Si richiamano in particolare le prescrizioni n. 4 e n. 5 dell'allegato Aria all'autorizzazione unica vigente, che recitano:

"4. Entro 8 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il punto di Carico navetta, la struttura inclinata su cui viaggia su rotaie la navetta e relativo Carico silos, i punti di Carico automezzi, devono essere

opportunamente chiusi mediante carterature in modo da creare una struttura unitaria dotata di aspirazione e convogliamento aria estratta:

-Al bruciatore tamburo essiccatore come aria comburente e successivamente al punto di emissione EI, oppure

-Ad impianto di depurazione SOV dedicato, con creazione di autonomo punto di Emissione.

Entro tale termine deve inoltre essere adottata una modalità di gestione del fresato (rifiuto) conforme alle MTD di settore ed in particolare:

- a) miscelazione del fresato con inerti lapidei all'uscita del cilindro essiccatore*
- b) trattamento termico del fresato in cilindro essiccatore dedicato, con abbattimento delle emissioni odorigene tramite combustione, e successiva miscelazione con inerti lapidei essiccati;*
- c) introduzione del fresato nella parte terminale del cilindro essiccatore evitandone il contatto diretto con la fiamma e i gas di combustione.*

5. *Entro 2 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è tenuta a presentare progetto definitivo con descrizione delle opzioni prescelte in relazione alle emissioni in atmosfera e alla modalità di gestione del fresato. In caso di incrementi di Portata di EI dovrà essere allegato "Quadro riassuntivo delle emissioni" aggiornato e nuova Scheda tecnica del Filtro relativo. Nel caso si opti per l'ipotesi b), alla Relazione dovrà essere allegato "Quadro riassuntivo delle emissioni" aggiornato con il nuovo punto di emissione e Scheda tecnica di un impianto di abbattimento dei composti organici e odorigeni conforme alla miglior tecnologia disponibile."*

Il termine per la presentazione del progetto definitivo di cui sopra è stato prorogato, su richiesta della Ditta, sino al 30/09/2016, con determinazione n. DET/AMB/2016/3002 del 25/08/2016.

In data 04/10/2016, la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. ha presentato a questa Agenzia documentazione tecnica nella quale si descrive un progetto per la realizzazione di misure di contenimento delle emissioni diffuse sviluppate dall'attività, in osservanza a quanto sopra prescritto.

La suddetta documentazione tecnica è stata integrata volontariamente dalla Ditta in data 21/11/2016 e su richiesta scritta di questa Agenzia in data 15/01/2017, in relazione anche alle modalità di gestione del fresato.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente si rileva:

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita "Conferenza dei Servizi";
- b) che l'ARPAE, in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto;
- c) che l'approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La documentazione progettuale è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 22/02/2017 (di cui al verbale CR/01/17), in esito alla quale è stato stabilito quanto segue:

- **la Conferenza dei Servizi, all'unanimità, accoglie la proposta progettuale formulata dalla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. in ottemperanza alla prescrizione n. 5 dell'allegato Aria dell'autorizzazione unica n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni definite nel verbale medesimo.**
- **La Conferenza ha altresì stabilito di sospendere i lavori e di aggiornarli a lunedì 27/02/2017 al fine di approfondire alcuni aspetti relativi all'impianto di abbattimento proposto.**

In data 27/02/2017 è pertanto ripresa la seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva (di cui al verbale CR/03/17), in esito alla quale è stato elaborato il seguente parere:

la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso alla proposta progettuale formulata dalla Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. in ottemperanza alla prescrizione n. 5 dell'allegato Aria all'autorizzazione unica n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) la Ditta deve prevedere l'installazione di sistemi di controllo/allarme sulle elettrovalvole on/off per segnalare anomalie di funzionamento.
- 2) Per il filtro proposto dovrà essere installato idoneo sistema di controllo relativo al funzionamento dello stesso. Al momento si prescrive quanto richiesto per i filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli, ovvero deve essere installato un misuratore istantaneo di pressione differenziale.
- 3) Al fine di valutare l'effettiva completa efficacia dell'impianto di abbattimento, viene prescritto un periodo di caratterizzazione della nuova emissione effettuando analisi a monte e a valle del nuovo apparato filtrante per almeno il primo anno successivo alla messa a regime del nuovo sistema di captazione delle emissioni diffuse, con periodicità trimestrale ricercando:
 - a) la concentrazione di sostanze odorogene
 - b) S.O.V. come Carbonio organico totale
- 4) I limiti richiesti per l'emissione derivante dal nuovo sistema di captazione delle emissioni diffuse da verificare con periodicità trimestrale, sono quelli previsti dalla attuale emissione E1: portata, durata, polveri totali, S.O.V. (come Carbonio organico totale), Ossidi di zolfo (come SO₂), idrocarburi policiclici aromatici, composti organici del cloro (come HCl) e acido solfidrico (come H₂S).
- 5) Riguardo alla emissione esistente (E1) e alla nuova emissione, negli autocontrolli corrispondenti al periodo primaverile ed estivo dovrà essere verificata la concentrazione di odore.
- 6) La durata del campionamento degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) deve essere commisurata alla durata della lavorazione, per entrambe le emissioni (nuova ed esistente).
- 7) La Ditta dovrà installare due punti di campionamento distinti tra l'attuale emissione E1 e quella originata dalla captazione delle emissioni diffuse. In particolare, riguardo all'impianto che dovrà trattare le emissioni diffuse, dovrà essere possibile il campionamento a monte e a valle dello stesso per valutarne il rendimento.
- 8) La gestione del fresato deve avvenire conformemente alle MTD di settore come sopra descritto.
- 9) Deve essere prevista una attenta e costante manutenzione degli apparati di abbattimento riportandone gli esiti in apposita documentazione disponibile agli organi di controllo.
- 10) ARPAE in base agli esiti del monitoraggio valuterà la necessità di ulteriori mitigazioni relativamente all'impatto odorigeno.

Gli interventi e i dispositivi previsti nel progetto e prescritti devono essere realizzati ed installati entro il 30/06/2017.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta progettuale di cui sopra e di aggiornare conseguentemente l'allegato Aria, nonché sostituire la determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **di accogliere la proposta progettuale della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. presentata in data 04/10/2016 ed integrata in data 21/11/2016 e in data 15/01/2017, relativa all'attuazione di ulteriori misure individuate per il contenimento delle emissioni diffuse sviluppate dall'attività svolta nell'impianto sito in comune di Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3, in osservanza a quanto prescritto con determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni definite nell'allegato Aria al presente atto.**
- 2) **di aggiornare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rilasciata alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. con determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016, comprensiva dei titoli ambientali sotto elencati:**

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 della Parte Quinta del D.lgs. 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 3) Di disporre l'**aggiornamento e la sostituzione** dell'allegato Aria alla determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016.
- 4) Di dare atto che gli allegati Acqua, Rifiuti e Rumore al presente atto non subiscono alcuna modifica rispetto a quelli allegati alla determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016.

-
- 5) **Di disporre che la determinazione n. DET/AMB/2016/1778 del 10/06/2016 e relativi allegati, dalla data del presente atto è da intendersi a tutti gli effetti decaduta.**
- 6) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi in materia di Acqua, Aria, Rifiuti e Rumore sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 della Parte Quinta del D.lgs. 152/06.
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95.
- 7) **Di disporre che entro il 20/04/2017, la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria agli atti di questa Agenzia che estenda la validità della stessa al presente atto.**
- 8) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 9) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 09/06/2026**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 10) Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :
- a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 11) Di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 11) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL (IMP. V. MACCHIONI 5/3) – SPILAMBERTO (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Acque reflue di dilavamento in acque superficiali ● Acque di prima pioggia in acque superficiali

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii..

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede legale a MONTESE (MO), V. PROVINCIALE 700, nel sito in oggetto svolge attività di recupero di rifiuti (fresato) e produzione di conglomerati bituminosi; nell'area adiacente è ubicato l'impianto di pre confezionamento calcestruzzo la cui attività è gestita dalla ditta "Riobeton Spa".

L'attuale conformazione del sistema fognario di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue generate nell'impianto in questione, autorizzato dalla Provincia di Modena con determinazione n. 182 del 17/10/2011 e successiva modifica, è la seguente:

- le acque reflue domestiche risultanti dai servizi igienici delle palazzine uffici di entrambe le ditte sono raccolte in vasche a tenuta da svuotarsi periodicamente;
- le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati confluiscono a dispersione sui piazzali;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle autobetoniere presso la ditta "Riobeton S.p.a." vengono raccolte in una vasca di accumulo per essere successivamente recuperate nella produzione di calcestruzzo;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale antistanti l'impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso, nonché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale di pertinenza della ditta "Riobeton S.p.A.", previo passaggio nella **vasca di decantazione**, sono convogliate in una vasca di raccolta ai fini del loro riutilizzo per la produzione di calcestruzzo da parte della stessa "Riobeton S.p.A."; lo scarico delle acque reflue in acque superficiali (fiume Panaro) avviene mediante il troppo pieno della suddetta vasca;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area di stoccaggio del rifiuto fresato, previo trattamento con **2 disoleatori**, sono convogliate nella vasca di raccolta di cui sopra; il cumulo del rifiuto "fresato" è isolato dall'intorno mediante un telo impermeabile che copre la superficie di appoggio e risvolta sull'argine realizzato in cubi di calcestruzzo.

A seguito di quanto richiesto dalla Ditta nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica di cui al presente atto si avranno le seguenti modifiche alla rete fognaria:

- le acque meteoriche ricadenti nel piazzale anteriore della ditta "Riobeton S.p.A." sono scorporate dal restante sistema di raccolta delle acque meteoriche; esse sono impiegate per il lavaggio delle betoniere e in seguito raccolte in una vasca di accumulo per essere successivamente recuperate nel ciclo produttivo del calcestruzzo;
- le acque meteoriche che dilavano il nuovo parcheggio dei mezzi operativi di cantiere che la ditta intende realizzare tra le vasche di sedimentazione e i cumuli di fresato d'asfalto di estensione pari a circa 4.000 mq ed avente superficie in stabilizzato, saranno raccolte da una canalina e convogliate a una vasca di prima pioggia; le acque di prima pioggia saranno successivamente inviate al sistema di disoleazione, quindi recapitate nella vasca di raccolta. Le acque di seconda pioggia saranno recapitate direttamente nella predetta vasca di raccolta. Tali acque se non completamente reintrodotte nel ciclo produttivo del calcestruzzo, saranno immesse in acque superficiali (fiume Panaro).

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005, le acque meteoriche di dilavamento delle aree dei piazzali e dell'area di stoccaggio dei rifiuti trattate nell'impianto di decantazione e in quello di disoleazione sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque meteoriche che dilavano il nuovo parcheggio dei mezzi operativi di cantiere sono classificate come "acque di prima pioggia".

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamate:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 593/2010 del 24/05/2010 avente oggetto “procedura di verifica (**screening**) relativa di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da localizzarsi nel comune di Spilamberto (Mo) ad opera della ditta Frantoio Fondovalle Srl (titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4);
- la determinazione n° 182 del 17/10/2011, avente scadenza il 16/10/2015, con la quale è stata autorizzata la ditta “Frantoio Fondovalle Srl”, con sede legale a Montese (Mo), via Provinciale n° 700, a scaricare in acque superficiali le acque reflue di dilavamento derivanti dall’insediamento ubicato a Spilamberto, via Macchioni;
- la determinazione n. 11/2014 Autorizzazione alla modifica temporanea dei limiti di gestione di R13 definiti per il fresato, con contestuale modifica non sostanziale della rete degli scarichi, al fine di adeguare la capacità di trattamento degli impianti esistenti e renderli conformi a quanto previsto dalle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006, in particolare per quanto riguarda i sistemi di disoleazione dei piazzali di stoccaggio del fresato, e realizzazione di un sistema di isolamento per il cumulo di fresato mediante un telo impermeabile che copre la superficie di appoggio e risvolta sull’argine realizzato in cubi di calcestruzzo. L’autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto definito nella relazione di cui al Prot. Prot. 110004 del 08/11/2013;
- la domanda della ditta “Frantoio Fondovalle Srl”, con sede legale a Montese (Mo), via Provinciale n° 700, presentata alla Provincia di Modena in data 30/11/2015 tesa ad ottenere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 per l’ insediamento ubicato a Spilamberto (MO), via Macchioni, acquisita agli atti con prot n° 103880/9.11.6. del 02/12/2015;

visto l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica espresso dalla Conferenza dei Servizi indetta ai sensi della dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e della L. 241/90, a conclusione della seduta del 11/05/2016;

viste le integrazioni fornite dalla ditta nel corso dell'istruttoria, ed in particolare:

- la planimetria All_01-Tav_03 che descrive la prevista configurazione definitiva della rete di scarico delle acque reflue;
- i rapporti analitici sulle acque di falda dei piezometri PMD3 e Piez 1, eseguiti in ottemperanza alle prescrizioni della DT n° 182 sopraccitata, i cui esiti sono favorevoli, ovvero non si rilevano superamenti dei limiti di Legge per le acque;
- la documentazione pervenuta in data 25/05/2016, attestante il coefficiente di impermeabilità della pavimentazione in stabilizzato che costituisce la superficie del parcheggio dei mezzi.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede legale a MONTESE, via V. PROVINCIALE 700, ed insediamento posto a SPILAMBERTO (MO), V. MACCHIONI 5/3, è **autorizzato a scaricare nel fiume Panaro** le acque reflue di dilavamento originate dalle aree di piazzale antistanti l’impianto di preconfezionamento del conglomerato bituminoso, dall’area di stoccaggio del fresato e dal piazzale di pertinenza della “Rioberton

S.p.A.” (ad eccezione di quelle del piazzale anteriore), nonché le acque di prima pioggia del nuovo parcheggio dei mezzi operativi di cantiere, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento e delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- 2) s’individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico delle acque reflue in acque superficiali. Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 3) **entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'Atto Autorizzativo** dovrà essere realizzato l'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche che dilavano il nuovo parcheggio per i mezzi operativi di cantiere, così come descritto negli elaborati proposti. L'impianto deve avere caratteristiche di tenuta ed impermeabilità. L'avvenuta realizzazione degli interventi deve essere comunicata ad ARPAE (SAC di Modena e Servizio Territoriale distretto Area Sud Maranello – Pavullo) e al comune di Spilamberto **entro i successivi 15 giorni dalla scadenza sopraindicata. La Ditta ha comunicato l'avvenuta realizzazione dell'intervento con nota assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGMO/2016/18032 del 29/09/2016;**
- 4) i reflui originati dal sistema di nebulizzazione per l'abbattimento delle sostanze odorogene dovranno essere raccolti in un pozzetto cieco di adeguate dimensioni, aventi caratteristiche di tenuta e di impermeabilità e conferiti quali rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. **L'avvenuta realizzazione e le caratteristiche (dimensionali e di impermeabilità) di tale pozzetto devono essere comunicate all'ARPAE SAC entro 45 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. La Ditta ha comunicato l'avvenuta realizzazione dell'intervento con nota assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGMO/2016/14116 del 28/07/2016;**
- 5) **con cadenza semestrale** dovranno essere effettuate le analisi quali-quantitative delle acque prelevate dal piezometro PMD3 e dal piezometro Piez 1, così come individuati nella documentazione tecnica integrativa inviata in data 06/10/2011, ricercando i seguenti parametri: Ph, Temperatura, Conducibilità Specifica, Potenziale Redox, Torpidità, Cloruri, Solfati, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Cadmio, Cromo Totale, Piombo, Alluminio, Ferro, Composti Organoalogenati, Idrocarburi Aromatici, Idrocarburi Totali; la data di esecuzione dei campionamenti dovrà essere comunicata al competente Servizio distrettuale dell'ARPAE Sezione di Modena, **con anticipo di almeno 5 gg.** Gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate alla Scrivente **entro il mese successivo rispetto ad ogni semestre di cui sopra;**
- 6) **due volte all'anno**, nelle 3-5 ore successive all'evento meteorico previste per lo svuotamento della vasca di prima pioggia, la ditta dovrà effettuare le analisi qualitative delle acque meteo di dilavamento prelevando i campioni dal pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte dello scarico in acque superficiali; gli esiti delle analisi chimiche dovranno essere inviate alla Scrivente **entro il 31 gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono;**
- 7) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;

-
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
 - i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
- 8) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 9) i fanghi di risulta dei disoleatori, della vasca di decantazione e della vasca di raccolta delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Allegato ARIA

Ditta FRANTOIO FONDOVALLE (IMP. V. Macchioni, n.5/3) – Spilamberto srl (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

La ditta FRANTOIO FONDOVALLE, svolgente attività di produzione conglomerato bituminoso con recupero di rifiuti (fresato), intende continuare l'esercizio e modificare gli impianti ubicati in V. Macchioni, n.5/3) – Spilamberto srl (MO).

La documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs152/2006 nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e la documentazione integrativa assunta gli atti in data 20/04/2016 e in data 26/05/2016, ha portato al rilascio dell'Autorizzazione unica DET. AMB./2016/1778 del 10/06/2016 dalla quale risulta:

- l'esercizio delle emissioni in atmosfera derivanti del punto di emissione n.1 Essiccazione inerti con recupero rifiuti e dell'Emissione n.2 Silo stoccaggio filler,
- il seguente consumo di materie prime (invariato):
Aggregati: 3.070 t/giorno
Fresato: 185 t/giorno
Bitume: 122 t/giorno
Filler: 60 t/giorno
Additivi (stabilizzanti, flussanti, rigeneranti, ...): 213 t/giorno.

Ai fini dell'adeguamento a talune prescrizioni della citata autorizzazione la Ditta ha presentato documentazione tecnica datata 30/09/2016, 18/11/2016 e 13/01/2017 nella quale si descrive un progetto per la realizzazione di misure di contenimento delle emissioni diffuse sviluppate dalle attività di produzione conglomerato bituminoso con:

- Carteratura delle principali sorgenti di vapori odorigeni,
- Applicazione sistemi di captazione, aspirazione e abbattimento delle emissioni,
- Creazione condotta di adduzione al camino esistente E1.

A - ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 27/02/2017 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Il Distretto Area Sud di Arpae-Modena ha formulato contributo istruttorio con prot. PGMO/2017/0003719 del 24/02/2017.

B - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta FRANTOIO FONDOVALLE Srl è autorizzata ad esercire e a modificare impianti nello stabilimento di V. Macchioni, n.5/3 Spilamberto (MO), nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 ESSICCAZIONE INERTI CON RECUPERO RIFIUTI (FRESATO).

MISCELAZIONE CON BITUME, CARICO, TRASPORTO, CARICO MEZZI CONGLOMERATO
portata massima 115000 Nm/h

altezza minima del camino 25 m
durata 20 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	18,5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	80	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	480	mg/Nmc
Idrocarburi Policiclici Aromatici (**)	0,1	mg/Nmc (***)
Composti inorganici del cloro (come HCl)	29	mg/Nmc
Acido solfidrico (H ₂ S)	5	mg/Nmc
Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	mg/Nmc

Impianto di depurazione: ESSICCATORE: Filtro a maniche

MISCELAZIONE, TRASPORTO, CARICO MEZZI: Filtri a pannelli separatori di gocce (coalescenza) + Celle filtranti a maglia metallica (coalescenza) + Filtri multidiedro a tasche rigide

PUNTO DI EMISSIONE N. 1A - ESSICCAZIONE INERTI CON RECUPERO RIFIUTI (FRESATO)

portata massima 65000 Nm/h

altezza minima del camino 25 m
durata 08 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	18,5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	80	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	480	mg/Nmc
Idrocarburi Policiclici Aromatici (**)	0,1	mg/Nmc (***)
Composti inorganici del cloro (come HCl)	29	mg/Nmc
Acido solfidrico (H ₂ S)	5	mg/Nmc
Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 1B – MISCELAZIONE INERTE/FRESATO CON BITUME, CARICO, TRASPORTO, CARICO MEZZI CONGLOMERATO

portata massima 50000 Nm/h

altezza minima del camino 25 m
durata 20 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	18,5	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	80	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	480	mg/Nmc
Idrocarburi Policiclici Aromatici (**)	0,1	mg/Nmc (***)
Composti inorganici del cloro (come HCl)	29	mg/Nmc
Acido solfidrico (H ₂ S)	5	mg/Nmc
Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	Filtri a pannelli separatori di gocce (coalescenza) + Celle filtranti a maglia metallica (coalescenza) + Filtri multidiedro a tasche rigide	

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 SILO STACCAGGIO FILLER

portata massima	1500	Nm/h
altezza minima del camino	22	m
durata	20	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
Silice libera cristallina (come SiO ₂)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

(*) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 17%

(**) Come somma di: Benz(a)antracene; Dibenz(a,h)antracene; Benzo(b)fluorantene; Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)pirene; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Indeno(1,2,3-cd)pirene;

Per acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche delle emissioni in riferimento al contenuto di IPA, devono comunque essere determinati anche i seguenti isomeri, da non sommare con i precedenti al fine della verifica del rispetto dei limiti emissivi: Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene, Antracene, Fluorantene, Pirene, Crisene, Benzo(e)pirene, Benzo(ghi)perilene.

(***) La durata del campionamento degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) deve essere commisurata alla durata della lavorazione.

PRESCRIZIONI

1. **Il progetto** di captazione, abbattimento e convogliamento delle emissioni da produzione conglomerato bituminoso **deve essere realizzato e messo in esercizio entro il 30/06/2017. L'avvenuta realizzazione del progetto deve essere comunicata dalla Ditta all'ARPAE di Modena (SAC e ST), al comune di Spilamberto e all'AUSL territorialmente competente entro i successivi 15 giorni dalla scadenza.**
2. Relativamente all'**Emissione n.1** con **esercizio contemporaneo dei due sistemi di aspirazione** (ESSICCAZIONE INERTI CON RECUPERO RIFIUTO-FRESATO. MISCELAZIONE CON BITUME, CARICO, TRASPORTO, CARICO MEZZI CONGLOMERATO), **entro 45 giorni** dalla data di **messa in esercizio** della configurazione di progetto, devono essere eseguiti **almeno due campionamenti** nell'arco di 15 giorni.

Oltre alla **verifica dei Valori limite** (Portata, SOV, CO, NO₂, SO₂, IPA, H₂S, SiO₂), **deve essere determinata la concentrazione di**

Benzene,
Sostanze alcaline (come Na₂O),
Acido fluoridrico (HF),
Metalli (Cd, Tl, V, Hg, ...),
Sostanze odorigene (U.O./mc),
SOV singoli composti.

3. Relativamente a **E1A** (a valle del Filtro a maniche e prima della confluenza delle emissioni da Miscelazione, Movimentazione Carico camion) **ed E1B** (a Valle del sistema di abbattimento), **entro 45 giorni** dalla data di **messa in esercizio** della nuova configurazione, devono essere eseguiti, almeno due campionamenti nell'arco di 15 giorni, con **verifica dei valori limite**.

Relativamente a **E1B**, devono inoltre essere eseguiti a **Monte e a Valle** dell'impianto di abbattimento verifiche di

- a) Portata,
- b) Concentrazione di Sostanze odorigene (UO/mc),
- c) Concentrazione di S.O.V. come Carbonio organico totale,
- d) Concentrazione di Polveri

Tali analisi di autocontrollo (verifica efficienza abbattitore) devono essere **ripetute nei successivi 12 mesi**, con **periodicità trimestrale**.

I risultati delle analisi di cui ai precedenti punti, **devono essere trasmessi**, non appena disponibili, ad ARPAE-SAC, ARPAE Distretto Area Sud, Comuni di Spilamberto e San Cesario s/P e AUSL.

4. Entro il **30/06/2017** le **serrande** a presidio delle cappe di aspirazione devono **essere dotate di sistemi di controllo/allarme sulle elettrovalvole on/off** per segnalare **eventuali anomalie** di funzionamento;
5. Il fresato deve essere introdotto in una zona del cilindro essiccatore in cui sia evitato il contatto diretto con la fiamma e i gas di combustione;
6. Le autobotti di trasporto bitume devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di bitume in uscita dagli sfiati delle cisterne durante le operazioni di carico;
7. Deve essere prevista una attenta e costante manutenzione degli apparati di abbattimento riportandone gli esiti in apposita documentazione da rendere disponibile agli organi di controllo.
8. ARPAE in base agli esiti del monitoraggio valuterà la necessità di ulteriori mitigazioni relativamente all'impatto odorigeno.
9. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

10. Relativamente all'Emissione n. 2:

l'accesso ai punti di emissione e alle strutture filtranti deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse;

i limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza del Dipartimento tecnico-analitico dell'ARPAE;
con periodicità almeno semestrale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti, la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza di ciascun filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo;
i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna alla Ditta sul Registro degli autocontrolli.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI DIFFUSE

- Il carico tramogge con gli inerti, per la formazione del conglomerato bituminoso, dovrà avvenire con la adozione di misure di mitigazione dello sviluppo di polveri: umidificazione materiale, qualora si presenti in condizioni particolarmente polverulente - ridotta velocità di scarico - minimizzazione altezza di scarico;
- Le piste di transito dei mezzi devono essere mantenute costantemente pulite e bagnate durante le operazioni di carico scarico, movimentazione materie prime e prodotti;
- I mezzi che trasportano materiali, che possono sviluppare emissioni polverulente, devono essere dotati di idonee coperture;
- I mezzi in transito devono mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque non superiore a 20 km/h;
- Per le fasi di carico di conglomerato bituminoso dei camion devono essere adottate tutte le misure possibili per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare deve essere ridotta al minimo l'altezza di caduta dell'asfalto e provvedere alla copertura immediata dei camion a fine carico.

PRESCRIZIONI PERIODI DI APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO (DEPURATORI)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a maniche e a cartucce:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Sistema abbattimento emissioni conglomerato:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale,

Quanto abbattuto dal sistema filtrante, deve essere raccolto in un contenitore a tenuta e posta sul fondo del sistema di filtrazione, riutilizzato all'interno del ciclo produttivo o conferito come rifiuto.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Silice libera cristallina	UNI 10568
Metalli	UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723
Mercurio	UNI EN 13211
Microinquinanti Organici (idrocarburi policiclici aromatici IPA)	ISTISAN 88/19 - UNICHIM 825 Campionamento UNI EN 1948-1 + ISTISAN 97/35
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

	ossido di zirconio) UNI EN 12619
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Benzene	UNI EN 13649
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911
Acido Solfidrico	UNICHIM 634 - DPR 322/71 – Analizzatori automatici a celle elettrochimiche
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Concentrazione di odore	UNI EN 13725/2004

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** dei valori limite di emissioni con una **periodicità** almeno:

- **Trimestrale per i punti campionamento n.1A e 1B. In concomitanza con gli autocontrolli eseguiti nei periodi primaverile ed estivo devono essere verificate anche e Sostanze odorogene (U.O./ mc).**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Allegato RIFIUTI

DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. CON SEDE LEGALE A MONTESE (MO), VIA PROVINCIALE, 700 E IMPIANTO UBICATO A SPILAMBERTO (MO), VIA MACCHIONI, 5/3

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. presso l'area ubicata a Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3 gestisce un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti stradali. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice europeo 170302 "Miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo estrattivo n. 8 denominato "Traversa selettiva Panaro" ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 ml più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (ditta Rio Beton S.p.A.) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. (ex Sinerti S.r.l.).

Il processo produttivo è articolato nelle seguenti fasi : introduzione, all'interno di un forno di essiccazione di inerti, sabbia, basalti, ecc., costituiti da materie prime e di fresato originato dalla scarifica del manto stradale (rifiuto) opportunamente miscelati. All'interno di tale forno avviene il riscaldamento del materiale ad una temperatura di 170/180°C; successivamente il materiale viene selezionato ed inviato all'interno di un mescolatore dove vengono aggiunti filler e bitume (quest'ultimo stoccato in silos e mantenuto riscaldato mediante caldaia). Il conglomerato bituminoso ottenuto viene posizionato in silos dai quali vengono caricati direttamente i mezzi.

I rifiuti di cui al codice 170302 possono essere direttamente recuperati nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.

L'area impiantistica è recintata e dotata di pavimentazione in asfalto. I rifiuti vengono stoccati in cumulo realizzato su superficie asfaltata dotata di sistema di raccolta e trattamento di sedimentazione e disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento preliminarmente al recapito in acque superficiali. Il cumulo del rifiuto è isolato dall'intorno mediante un telo impermeabile che copre la superficie di appoggio e risvolta sull'argine realizzato in cubi di calcestruzzo.

Nell'area impiantistica in questione la ditta svolge anche il recupero in regime semplificato di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione, scarti di ceramica e rifiuti di cave autorizzate mediante macinazione con mezzo mobile. Le Materie Prime Secondarie ottenute vengono utilizzate esclusivamente all'interno dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso presente nel medesimo sito.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. per il sito di Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3 è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 27 del 17/02/2011. Tale autorizzazione è stata integrata e modificata con determinazioni nn. 100 del 13/06/2011, 442 del 20/12/2013 e 414 del 09/10/2014.

La Ditta è altresì iscritta al n. SPI014 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 16/10/2016.

In data 08/11/2013, nell'ambito dell'istanza di autorizzazione presentata per il rilascio dell'atto n. 11 del 09/01/2014, relativo alla modifica temporanea della capacità istantanea di messa in riserva R13 del fresato, la ditta ha dichiarato che il peso specifico di tale rifiuto, misurato in loco, è pari mediamente a 1,4 t/mc anziché 2 t/mc.

Nell'ambito dell'istanza di autorizzazione unica presentata in data 30/11/2015 alla Provincia di Modena, l'azienda non ha richiesto variazioni alla tipologia e quantitativi di rifiuto autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, ma ha comunicato la volontà di rinunciare all'attività di recupero di rifiuti di cui all'iscrizione n. SPI014.

Valutata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica presentata dalla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

visto l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica espresso dalla Conferenza dei Servizi a conclusione della seduta del 11/06/2016;

si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:

“R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

- 2) I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO (operazioni consentite: R5, R13)	Quantitativo massimo istantaneo alla messa in riserva		Quantitativo massimo recuperabile annualmente
		t	mc	
17	Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)			
1703	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame			
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	13.000	9.286 (1)	133.000

TOTALE	13.000	9.286	133.000
--------	--------	-------	---------

(1) volume determinato assumendo il peso specifico dichiarato dalla ditta di 1,4 t/mc

- 3) I rifiuti devono provenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo ed avere le seguenti caratteristiche: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
- 4) Modalità di messa in riserva dei rifiuti in attesa di recupero: l'altezza massima del cumulo di rifiuti deve essere pari a 6 metri; lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente nell'area identificata nell'elaborato grafico “TAV. 1” datato 10/06/2016 avente pavimentazione in asfalto e rete di raccolta e dispositivi di trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei rifiuti medesimi.
- 5) La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue.
- 6) Le operazioni di recupero R5 effettuate sui rifiuti ed autorizzate con il presente atto sono le seguenti:
- introduzione, all'interno di un forno di essiccazione di materie prime quali inerti, sabbia, basalti, ecc., e di fresato originato dalla scarifica del manto stradale (rifiuto) opportunamente miscelati. All'interno di tale forno avviene il riscaldamento del materiale ad una temperatura di 170/180°C; successivamente il materiale viene selezionato ed inviato all'interno di un mescolatore dove vengono aggiunti filler e bitume (quest'ultimo stoccato in silos e mantenuto riscaldato mediante caldaia);
 - realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali.
- 7) Il prodotto ottenuto dall'operazione di recupero descritta al precedente punto a) è classificabile, in conformità al punto 7.6.4. lettera a) del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. come “conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate”.

-
- 8) Il suddetto prodotto deve essere stoccato all'interno di silos.
- 9) Relativamente all'operazione di recupero di cui al suddetto punto 6 b) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) preventivamente ad ogni intervento di riutilizzo effettuato nel territorio provinciale di Modena, la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. deve comunicare ad ARPAE SAC Modena:
 - quantitativi presunti
 - individuazione del sito di riutilizzo su C.T.R. In scala 1:10.000 o 1:5.000 o fotocopia di estratto di P.R.G. comunale
 - copia del Permesso di Costruire o di altro titolo che abiliti la ditta ad effettuare l'intervento in oggetto;
 - certificato analitico del test di cessione effettuato sul rifiuto ai sensi del D.M. 05/02/98 e ss.mm.;
 - caratterizzazione analitica del rifiuto che ne attesti la non pericolosità.
 - b) Il riutilizzo di cui sopra è subordinato a **Nulla Osta** da parte dell'ARPAE SAC di Modena.
 - c) Qualora il riutilizzo dei rifiuti sia effettuato al di fuori del territorio provinciale di Modena la ditta deve presentare la documentazione richiesta dall'autorità territorialmente competente per l'avvio dell'attività.
 - d) Qualora l'operazione di recupero R5 dei rifiuti mediante realizzazione di rilevati e sottofondi stradali sia effettuata da terzi, ovvero da imprese diverse da Frantoio Fondovalle S.r.l., gli stessi sono classificati, in uscita dall'impianto come rifiuti e devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per l'esercizio di tale attività. In tal caso, l'operazione di recupero svolta nell'impianto è costituita da sola messa in riserva (R13).
 - e) Eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti funzionali alla preparazione per il successivo recupero possono essere svolte esclusivamente presso il cantiere/sito nel quale viene effettuato il riutilizzo.
 - f) Devono essere conservati presso l'impianto i certificati analitici dei test di cessione eseguiti sui rifiuti tal quali ai sensi e con le frequenze stabilite dall'art. 9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.
- 10) Le aree di messa in riserva dei rifiuti in attesa del recupero, nonché del prodotto originato dall'attività di recupero devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto o la descrizione del materiale ivi stoccato.
- 11) L'area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere distinta da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
- 12) Nelle zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
- 13) Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
- 14) Durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
- 15) Si deve provvedere alla pulizia dei pneumatici dei mezzi in uscita dall'impianto.
- 16) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero; la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici ricettori superficiali e/o profondi.
- 17) La rete di raccolta e trattamento delle acque reflue meteoriche di dilavamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui medesimi.
- 18) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in asfalto delle aree di stoccaggio, viabilità, ubicazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso, alla rete fognaria, alle vasche, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.

-
- 19) Devono essere garantite nel tempo le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento e raccolta delle acque reflue meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto.
- 20) L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione.
- 21) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al comune di Spilamberto, la ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. è tenuta presentare ai medesimi Enti, un piano di ripristino dell'area, corredato di cronoprogramma e descrizione degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata a rilascio di nulla osta della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Modena e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività .

Allegato – RUMORE

DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO), VIA MACCHIONI, 5/3

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., con sede legale a Montese (MO), via Provinciale, 700, nell'impianto di via Macchioni, 5/3 a Spilamberto (MO), svolge attività di produzione di conglomerato bituminoso destinato alla realizzazione di asfalti stradali. Nella produzione del conglomerato bituminoso vengono utilizzati oltre alle materie prime, anche rifiuti non pericolosi identificati con il codice europeo 170302 “Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301” provenienti da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

L'impianto ricade all'interno del Polo estrattivo n. 8 denominato “Traversa selettiva Panaro” ed è situato ad una quota altimetrica di circa 8,00 ml più bassa rispetto al piano di campagna esistente.

All'interno del Polo Estrattivo n. 8 a fianco dell'impianto in esame sono presenti altri due impianti di analoga natura destinati rispettivamente alla produzione di calcestruzzo (ditta Rio Beton S.p.A.) e al recupero di rifiuti inerti, quest'ultimo sempre di proprietà della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. (ex Sinerti S.r.l.).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Per quanto riguarda l'impatto acustico, la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 227/11, di atto di notorietà corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

La relazione tecnica prende in considerazione un'area più vasta rispetto al solo impianto di produzione di conglomerato bituminoso, compresa nel Polo Estrattivo n. 8.

Dalla relazione tecnica suddetta si rileva quanto segue:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - impianto per la produzione di conglomerato cementizio della ditta Riobeton S.p.A.
 - impianto per la produzione del conglomerato bituminoso della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.
 - impianto di recupero inerti per l'edilizia della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l.
 - attività di escavazione interne al polo dove il punto di emissione si sposta seguendo la zona di escavazione;
 - transito dei mezzi di trasporto in ingresso e uscita dalle cave e dalla zona impianti e le piste interne alle aree di lavorazione;
 - attività agricola che anche con carattere di temporaneità può dare luogo ad emissioni
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe III, con valori limite di immissione pari a 60 dBA nel periodo diurno e di 50 dBA nel periodo notturno
- i ricettori sensibili sono costituiti da un'azienda agricola posta ad ovest del perimetro dell'area di cava santa Maria 6 ad una distanza di 30 metri e da un edificio abitativo posto a circa 80 metri dal perimetro dell'area impianti esistenti posto in prossimità di via Macchioni, e si collocano anch'essi in classe III. Rispetto a precedenti campagne di monitoraggio alcuni edifici non risultano più abitati e per questa ragione non sono stati presi in considerazione
- i livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di zona presso i ricettori considerati sia in periodo diurno che in periodo notturno.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 227/11, di atto di notorietà corredata da una relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente comprovante il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore presentata in allegato alla domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

visto il parere favorevole sulla compatibilità dell'insediamento dal punto di vista acustico espressa dalla Conferenza dei Servizi in data 11/05/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso l'impianto posto in comune di Spilamberto (MO), via Macchioni, 5/3, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Frantoio Fondovalle S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;

-
- 2) qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
 - 3) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
 - 4) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.